

οὗτος τὰ προαπαιτούμενα ὑπὸ τοῦ ψηφίσματος. Τοῦτο, κατὰ τὴν ἔκθεσιν, προϋποθέτει ὁ βαθμὸς του, ἀφοῦ ἐτύγχανεν ἐπὶ 25ετίαν Ἀρχιεπίσκοπος. Εἰς αὐτὸ δὲν ἀντιτίθεται τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ζακχαῖος ἐχειροτονήθη Ἀρχιεπίσκοπος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διότι, ἐκτὸς τοῦ ὅτι τοῦτο ἐγένετο πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ διατάγματος τῆς 2 Ἰανουαρίου 1711 (περὶ προκηρύξεως τῆς ἐκλογῆς), ἡ ἔδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μυρέων ἔκειτο ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς βενετικῆς κυριαρχίας.

Καταλήγει δὲ ἡ ἔκθεσις εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἐκλογή τοῦ Χριστοφόρου εἶναι ἐλαττωματικὴ καὶ πρέπει νὰ προστατευθῇ ἡ ἐλευθερία τῶν τοιούτων ἐκλογῶν, καὶ χάριν τῆς ἐκκλησιαστικῆς πειθαρχίας, ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς πολιτικῆς ἡσυχίας. Θὰ μείνη δὲ τοιουτοτρόπως ἱκανοποιημένον καὶ ἐν ἔθνος (τὸ Ἑλληνικόν), τοῦ ὁποίου ἡ πίστις καθίσταται ὄχι μόνον χρήσιμος, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία εἰς τὸ δημόσιον συμφέρον (τῆς Βενετίας) εἰς τὰς «ἐπικινδύνους ταύτας Ἐπαρχίας».

Προκειμένου δὲ νὰ γίνῃ διόρθωσις ὡς πρὸς τὴν γενομένην διὰ τοῦ Ducale τῆς 7 Μαΐου 1712 ἐπικύρωσιν τῆς ἐκλογῆς, νὰ διαταχθῇ ὁ Provveditore Gen. di Morea, ὅπως προβῇ εἰς τὴν δημοσίευσιν ἐν Πάτραις διακηρύξεως, διὰ τῆς ὁποίας νὰ καλοῦνται, ὅπως παρουσιασθοῦν ἐνώπιον τοῦ Δόγη, τοῦ Collegio ἢ τῆς Consulta οἱ προβάλλοντες συμφέρον εἰς τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν καὶ ὑποβάλουν τὰ δικαιολογήματά των, δοθῇ δὲ πρὸς τὸν Χριστόφορον προσωπικὴ εἰδοποίησις διὰ νὰ ἔλθῃ εἰς Βενετίαν καὶ παραστῇ εἰς τὰς γενησομένας διασκέψεις.

Αὐτὸ εἶναι τὸ περιεχόμενον τῆς δημοσιευομένης ἐκθέσεως. Ἐννοεῖται, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἔγγραφα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεσιν αὐτήν, ἀλλὰ ταῦτα δὲν παρέχουν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς, καὶ διὰ τοῦτο ἡ τυχὸν δημοσίευσιν αὐτῶν ἀνήκει εἰς τοὺς ἱστορικούς.

## I

(*Senato Rettori Registro 71. fol. 119 MDCXCVI—XIX Maggio in Pregadi*).

## Decreto

Al Provveditor General in Regno di Morea.

Col solito della loro pontualità e virtù hanno in ordine alle pubbliche Commissioni versato li soprintendenti et aggiunti alla compilation delle leggi nell' esame della grave e gelosa materia del clero greco del Regno promossa in varie occasioni dal zelo de' Capitani Generali e Provveditori Generali et in diligente et esatta sua raccolta, l' institution antiche del rito stesso, le pratiche e le formalità corse nei tempi passati ed accordate nei presenti, nell' elettione de' Metropoliti e Vescovi, hanno con essenziali e prudenti riflessi suggerito quelle regole che hanno reputato consuenti et aggiustate al suo miglior ordine e direttione; — Concorso dunque il Senato

nello stato e positura presente delle cose nell' oggetto di far apparire a codesti sudditi popoli la pubblica predilezione et il cambiamento felice del loro Vassallaggio, a permetter che continui nei loro consigli l' uso dell' elettione di Metropoliti e Vescovi, si è anche deliberato che, seguita la morte d' alcun prelato, debba nello spatio di mesi due adempirsi l' elettione del successore che quelli che intenderanno concorrer a tale dignità, siano di età di anni 30 sudditi della Signoria Nostra, debbano possedere requisiti di virtù e pietà, zelo pastorale, probità di costumi, merito et ogni altra conditione prescritta nelle costituzioni canoniche della Chiesa greca che, dentro il termine stesso delli due mesi, habbia cadaun concorrente ad essere esaminato et approbato con le formalità della loro chiesa nelle cose toccanti al suo Ministero e nelli casi di coscienza per il governo delle anime da tre Arcivescovi e Vescovi che saran destinati dal Capitan General da Mar et in sua assenza da cotesta Carica, senza di che non habbia ad essere adnesso alla ballottazione, che debbano li concorrenti presentare ai Publici Rapp(resentan)ti delle città fede giurata degli esaminatori dell'habilità loro da esser accompagnata con ordine di essi Rapp(resentan)ti in scritto, affinche preceda la lettura della stessa alla ballottazione nei Consigli; che quello dei concorrenti s'intendi promosso alla dignità che sarà superiore di voti alla metà del Consiglio, ridotto alli tre quarti almeno del suo numero e del solo corpo di quello, escluso ogni forestiero, dovendo nella ballottazione esser cacciati li parenti stretti nei gradi dalle leggi disposti e quelli delle famiglie de nominati, sempre con previo giuramento et intervento di Publici Rapp(resentan)ti e che l'elettione stessa debba esser soggettata poi all'autorità del Senato per la sua dovuta approbatione. Mentre però con tali dispositioni et ordini è publica volontà che alle cariche medesime siano senza passione e concerti privati in ogni città del Regno promossi li soggetti, così si avanzano questi al Capitan G(ener)al da Mar perchè con la stessa maniera e metodo prescriva l'elettione dello Arcivescovato di Mistrà per giusti e convenienti riguardi sospesa e li trasmetti a cotesta parte aciò siano da noi distribuiti in ogni luoco e comandatone dove occorresse il registro per la sua pontuale esecuzione. E siano le presenti date in copia ai Sopraintendenti et aggiunti alla compilazione delle leggi.

† 125 —

1 —

2 —

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ